



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

N. del Proposta n. 22482 del 29/12/2010

Oggetto:

Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i -

Estensore

VERDICCHIO SABRINA

Responsabile del Procedimento

SABRINA VERDICCHIO

Il Dirigente d'Area

M. VITTUCCI

Il Direttore Regionale

M. CIPRIANI

Il Direttore del Dipartimento

G. MAGRINI

**Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario**

M. MORLACCO

Segue decreto n. ____

LA PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010*)

Oggetto: Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i

LA PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con la quale la Presidente della Regione Lazio è stata nominata Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2008 il dr. Mario Morlacco è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accREDITAMENTO
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore

LA PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010*)

delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio", art. 1, commi dal 18 al 26, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto n. U0090 del 10 novembre 2010 del Commissario ad Acta, avente ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3";

TENUTO CONTO, in particolare, che con il predetto decreto è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle domande di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 1 della L.R. n. 3/2010 entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

PRESO ATTO che con Determinazione n. B5984 del 24 novembre 2010 è stata data attuazione al punto 6) del predetto Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010, prevedendo l'avvio delle fasi "DUE", relativa al completamento dei dati anagrafici ed organizzativi da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private, già autorizzate e provvisoriamente accreditate, e "TRE", relativa alla compilazione dei questionari di autovalutazione circa il possesso dei requisiti minimi autorizzativi e quelli ulteriori di accreditamento;

VISTA la Delibera Giunta Regionale n. 4 dicembre 2010, n. 575, concernente: "Proposta di legge regionale "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria Regionale 2011 (art. 12, Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25)" e, in particolare, l'art. 8 in cui è stata prevista la modifica dell'art. 1, commi 18 e 25, della Legge Regionale n. 3/2010, mediante la sostituzione delle parole "10 dicembre 2010" con "19 dicembre 2010";

VISTO il Decreto n. U0100 del 9 dicembre 2010 del Commissario ad Acta, avente ad oggetto: "Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, art. 1, comma da 18 a 26. Sospensione termini" con il quale si è stabilito di sospendere per la durata di nove giorni il termine di cui all'art.1, commi 18 e 25 della L.R. n. 3/2010, o comunque, sino all'eventuale diverso termine successivo fissato con Legge Regionale";

LA PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)”, ed in particolare l’art. 2, comma 13, che ha disposto la modifica dell’art. 1, commi 18, 22, 23 e 25, della Legge Regionale n. 3/2010, come di seguito riportato:

“18. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, in materia di accreditamento istituzionale definitivo, le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine del 24 dicembre 2010, presentano alla Regione nuova domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio nonché la domanda di accreditamento istituzionale definitivo, esclusivamente attraverso l’utilizzo di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit S.p.A., secondo modalità stabilite con apposito provvedimento amministrativo, da pubblicarsi sul BUR.

[omissis]

22. la corretta presentazione nei termini delle domande di cui ai commi da 18 a 21 costituisce titolo per l’accreditamento istituzionale definitivo, condizionato alla verifica di cui ai commi 23 e 24, a decorrere dal 1 gennaio 2011. Il riconoscimento dell’accreditamento avviene mediante l’adozione di provvedimento amministrativo di ricognizione delle domande regolarmente presentate, entro il termine del 31 dicembre 2010 e dei singoli provvedimenti di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento definitivo istituzionale, da adottarsi entro il termine del 28 febbraio 2011. I provvedimenti di conferma hanno validità per il periodo previsto dall’art.14, comma 5, della L.R.4/2003.

23. Successivamente all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 22, la competente direzione regionale avvia il procedimento di verifica dei requisiti richiesti per l’autorizzazione e di quelli ulteriori previsti per l’accreditamento istituzionale.

[omissis]

25. La mancata presentazione delle domande di cui ai commi 18 e 19 entro il termine del 24 dicembre 2010 comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la cessazione dell’accreditamento provvisorio”.

CONSIDERATO CHE in base alla normativa precedentemente citata il riconoscimento dell’accreditamento definitivo avviene mediante l’adozione di idonei provvedimenti da emanarsi secondo la seguente cronologia:

- a) entro il termine del 31 dicembre 2010, adozione di un apposito provvedimento di ricognizione delle domande regolarmente presentate;
- b) entro il termine del 28 febbraio 2011 adozione dei singoli provvedimenti di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento definitivo istituzionale;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 25, della citata Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, la mancata presentazione della domanda di cui all’art. 1, comma 18, comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la cessazione dell’accreditamento provvisorio con ogni conseguenziale effetto in ordine al riconoscimento e alla remunerabilità delle prestazioni effettuate dopo tale data;

DATO ATTO che il Decreto del Commissario ad Acta n. 90/2010 ha disciplinato analiticamente il sistema informativo per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie prevedendo che la presentazione delle domande dovesse essere effettuata mediante la compilazione e l’invio, attraverso l’utilizzo della apposita piattaforma applicativa informatica, di questionari di autovalutazione rispettivamente per l’autorizzazione e per l’accreditamento istituzionale definitivo;

LA PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010*)

VISTA la documentazione trasmessa con nota prot. pres. n. 56 del 29.12.2010 da LAit S.p.A, avente ad oggetto "Trasferimento elenchi dedotti dal Sistema di Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie e Socio sanitarie – SAAS – L.R. 3/2010;

TENUTO CONTO, in particolare, che detta documentazione è articolata come segue:

1. Allegato A: Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accREDITAMENTO definitivo;
2. Allegato B: Elenco Strutture Sanitarie e Sociosanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione;
3. allegato C: Elenco Strutture Sanitarie e Sociosanitarie che hanno effettuato l'accesso al sistema ma non hanno presentato domanda;

DATO ATTO che quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;

RITENUTO, di dover precisare che l'inclusione della domanda nel presente atto ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accREDITAMENTO, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

RITENUTO, quindi, di dover adottare il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accREDITAMENTO definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO altresì di dover prendere atto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato solo uno dei questionari di autovalutazione"), trasmesso da LAit S.p.A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, presentano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riserva ulteriori approfondimenti e verifiche, e pertanto non possono essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di adottare il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accREDITAMENTO definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Segue decreto n. ____

LA PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010*)

2. di prendere atto che le domande di cui all'allegato B("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, presentano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riserva ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non possono essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL, nonché sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regionelazio.it.

La Presidente
Renata Polverini



ALLEGATO A



ALLEGATO B

Copia